

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

TRIBUNALE DI CAGLIARI

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI

D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Sovraindebitamento familiare

Il signor Estello Diana (C.F. DNISLL54P09H118K), nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 09.09.1954 e Liliana Golino (C.F. GLNLLN56P45B745S) nata a Carbonia (CA) il 05.09.1956 entrambi residenti a Carbonia (SU) in via G.M. Angioy n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori (C.F. TNTCDL87C29A794U - claudioladislao.tintori@milano.pecavvocati.it), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 comma II c.p.c. al n. di fax 02/55017671 oppure all'indirizzo di posta PEC: claudioladislao.tintori@milano.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b, come da procure in calce al presente atto,

PREMESSO

- 1) che i signori Diana e Golino, marito e moglie conviventi, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, in quanto persone fisiche consumatori a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII. La situazione di sovraindebitamento si presenta come di natura familiare, stante anche la co-intestazione di parte dei rapporti in essere, la convivenza dei soggetti e la medesima derivazione delle vicende che hanno interessato la famiglia;
- 2) che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non hanno ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) che, di conseguenza, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

4) che si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. *sovraindebitamento*);

5) che lo squilibrio sopra detto principalmente trova la propria origine nella contrazione delle entrate della famiglia, circostanza questa che ha reso difficoltoso il pagamento regolare dei finanziamenti in essere e delle obbligazioni contratte (situazione indipendente dalla volontà degli istanti con riflessi evidenti di tipo economico sulla famiglia);

6) che, pertanto, alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII ricoprendo la qualifica di "consumatori", hanno presentato, con l'assistenza dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, che sarà oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC (la qualifica di consumatore è pienamente rispettosa della definizione fornita dalla Corte di Cassazione e dalle novelle legislative entrate in vigore);

7) che la composizione della massa debitoria alla data odierna per ciascuno dei soggetti, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione e/o origine del debito stesso, anche distinguendo a seconda dell'intestazione del rapporto (nel ricorso viene esplicitato quindi l'elenco dei creditori, la consistenza e composizione del patrimonio, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, l'indicazione del reddito percepito e delle spese mensili familiari);

8) che il presente piano prevede il versamento di un importo sostenibile per la famiglia (in ragione delle rispettive masse attive) in favore dei creditori, oltre al compenso dell'OCC nominato e del legale.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Per la gestione della presente procedura familiare è stato nominato dal competente OCC la Dott.ssa Gaia Grauso, quale organismo di composizione della crisi, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
claudio.tintori@avvocatotintori.it

incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché predisporre la relazione prevista dalla Legge.

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – procedura familiare)

Al fine di fornire ai creditori interessati dal presente piano un quadro complessivo della situazione in essere e delle prospettive di soddisfacimento, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato i signori Diana e Golino alla formulazione del presente ricorso.

1.1) Le cause dell'inadempimento della famiglia (origine del sovraindebitamento)

La situazione debitoria si caratterizza per essere di natura familiare, stante gli eventi che hanno condizionato la vita degli istanti. Infatti, i signori Diana e Golino sono marito e moglie conviventi.

Nello specifico la famiglia dei ricorrenti è stata condizionata da una riduzione del reddito del signor Diana che ha determinato la difficoltà nel regolare sostenimento delle spese familiari, caratterizzate anche un incremento delle stesse per il complessivo nucleo familiare e per esigenze di mantenimento delle figlie, anche di tipo scolastico (figlie che prima erano parte della famiglia).

Nel 2008 è stato infatti rinegoziato il mutuo fondiario originariamente stipulato per l'acquisto dell'abitazione familiare (con estinzione del precedente mutuo stipulato nel 2004) e successivamente sono stati contratti finanziamenti anche per consolidare precedenti esposizioni e quindi per cercare di rendere maggiormente sostenibili le uscite economiche dalla famiglia (in particolare il finanziamento con cessione del quinto con Banca Sistema si è reso necessario per estinguere la precedente cessione contratta con Agos, come emergente dalle risultanze CRIF).

L'intenzione della famiglia è quella di tutelare la propria abitazione gravata da mutuo prevedendo un soddisfacimento degli altri creditori compatibile con il dato reddituale e con le esigenze di sopravvivenza, il tutto mediante un piano maggiormente vantaggioso per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

1.2) ragioni dell'incapacità dei signori Diana e Golino a far fronte alle obbligazioni assunte, consistenza reddituale e patrimoniale

In primo luogo, si evidenzia che i signori Diana e Golino risultano comproprietari dell'immobile sito in Carbonia Corso Angioy gravato da ipoteca in favore dell'istituto di credito erogante il mutuo ipotecario con residuo di circa € 56.174,82.

Dato immobiliare

Il signor Diana risulta proprietario dei seguenti immobili:

- Quota di 1/12 di immobile sito in Carbonia (CA) via Marche n. 38 categoria A/2, classe U di circa 109 mq.. Detto immobile, come da tabelle OMI presenta un valore di circa € 96.050,00, con riduzione del 10% per assenza garanzia e del 25% quale offerta minima, € 64.833,75 e quindi la quota di proprietà del signor Diana presenta un valore di circa € 5.402,00 (quindi 1/12). Detto immobile era comunque oggetto di testamento della madre in favore della sorella del signor Diana e pertanto il valore della quota indicato risulta del tutto ipotetico essendo diversa la destinazione/titolarità dell'immobile.
- Quota di 11/24 di immobile sito in Carbonia (CA) in Corso Angioy categoria A/4, classe 2 di circa 75 mq.. Detto immobile rappresenta l'abitazione in cui la famiglia vive, gravato da ipoteca volontaria in favore dell'Istituto di credito erogante il mutuo (Intesa San Paolo). Si prevede di mantenere la continuità del mutuo in essere, come previsto dalla Legge, questo in considerazione anche del fatto che il valore attuale dell'immobile risulta inferiore rispetto al residuo del mutuo in essere,
- Quota di 63/1008 di immobile sito in Iglesias (CA) via Minghetti, categoria A/7, classe I di circa 376 mq. (quota derivante da successione di Cadeddu Maria). Detto immobile presenta un valore da tabelle OMI di circa € 368.600,00, con riduzione del 10% per assenza garanzie e del 25% per asta, di € 248.805,00 e quindi con valore della quota del signor Diana di circa € 15.550,31 (quindi 63/1008).

La signora Golino risulta proprietaria dei seguenti immobili:

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

- Quota di 11/24 di immobile sito in Carbonia (CA) in Corso Angioy categoria A/4, classe 2 di circa 75 mq.. Detto immobile rappresenta l'abitazione in cui la famiglia vive, gravato da ipoteca volontaria in favore dell'Istituto di credito erogante il mutuo (Intesa San Paolo). Valgono sul punto le medesime considerazioni svolte in precedenza relativamente al signor Diana.

Relativamente all'immobile in comproprietà tra i ricorrenti, ovvero quello sito in Carbonia Corso Angioy, è bene evidenziare che si tratta di un immobile catastalmente indicato come A/4, quindi immobile popolare e di tipo economico, con un valore al mq., come da tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate, di € 600/mq.. Il valore complessivo, considerando il 75mq. di immobile, si assesta a circa € 45.000,00. In ottica liquidatoria deve essere considerata la normale riduzione del 10% per assenza di garanzie e la riduzione del 25% quale offerta minima (considerando appunto che dovrebbe essere venduto con modalità competitiva come per tutte le procedure concorsuali) giungendo quindi ad un valore liquidatorio di circa € 30.375,00.

Ciascuno dei ricorrenti è titolare della quota di 11/24 e pertanto € 15.187,5 ciascuno.

Ovviamente, come verrà espresso nella sezione relativa alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, relativamente alla proprietà immobiliare si dovranno considerare anche i costi relativi alla vendita competitiva (stimabili in almeno € 3.000,00).

Dato reddituale e mobiliare

Il signor Diana è pensionato, con pensione mensile di circa € 1.700 già al lordo della trattenuta oggi presente per cessione volontaria del quinto (trattenuta di € 280,00). Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi come prevede il CCII.

In capo al signor Diana risulta la proprietà dell'autovettura Toyota targata CK652YG immatricolata nel 2004 e priva di valore commerciale e liquidatorio (si tratta dell'unica auto della famiglia). Detta auto, come da visura PRA, è stato oggetto di acquisto nel 2012 al prezzo di € 100,00 e pertanto nell'attualità il valore, sia di mercato che liquidatorio, è del tutto nullo.

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
claudio.tintori@avvocatotintori.it

La signora Golino è priva di reddito e non è titolare di beni mobili registrati, come da relativa visura PRA.

1.3) dettaglio delle obbligazioni e del carico debitorio riferibile ai signori Diana e Golino

Essendo quello gravato da ipoteca l'unico immobile di proprietà piena della famiglia e prima casa, nel presente piano si prevede il mantenimento del contratto di mutuo in essere con Intesa San Paolo ed il pagamento regolare secondo le scadenze pattuite nel piano di ammortamento con importo residuo di € 56.174,82 (vedasi Tribunale di Milano RG 152/2016 dott. Filippo D'Aquino quale orientamento giurisprudenziale seguito dai Tribunali e art. 67 co. 5 del CCII che ha cristallizzato il principio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore). Come anticipato il valore dell'immobile ed i costi che dovrebbero essere sostenuti per la vendita coattiva, anche in sede esecutiva/liquidatoria, non consentirebbero alcun migliore soddisfacimento ai creditori presenti.

Fatta questa necessaria premessa, i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria oggetto del piano nei confronti, come detto, di alcune società finanziarie e altri creditori secondo il dettaglio che segue (la documentazione attestante la complessiva entità del debito è stata resa disponibile al Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione della Crisi competente).

Carico debitorio Diana

creditore	importi	natura
Agos Ducato	€ 15.825,77 con garante Golino	chirografario
Compass	€ 21.247,31	chirografario
Banca Sistema (cessione del quinto dello stipendio)	€ 24.920,00	chirografario
Bibanca	€ 2.873,00	chirografario
Findomestic	€ 2.357,77	chirografario
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 4.078,28 € 726,35 chirografaria	privilegiato
totale	€ 72.028,48	

Carico debitorio Golino

creditore	importi	natura
-----------	---------	--------

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

Agos Ducato	€ 15.825,77 con garanzia al signor Diana	chirografario
Compass	€ 3.378,68	chirografario
totale	€ 19.204,45	

I signori Diana e Golino non hanno subito protesti, segno questo di un diligente ricorso al credito (vedasi visura di non esistenza protesti allegata al piano).

Inoltre, da considerare vi sono le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Dette spese vengono così quantificate (ripartite nel rispetto delle previsioni del CCII): compenso del Gestore nominato € 2.974,10, compenso del sottoscritto legale Avv. Claudio Tintori € 1.100,00 oltre oneri (quindi € 1.605,03). I compensi vengono ripartiti per il 50% in capo a ciascuno dei ricorrenti (nell'ambito della procedura familiare).

Oltre al compenso dovuto all'OCC, qualificato dal CCII come in prededuzione, viene qualificato come credito privilegiato in forza dell'art. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c. il compenso del legale per l'assistenza nella presente procedura.

Appare evidente che il complessivo indebitamento deve imputarsi a condizioni che hanno purtroppo caratterizzato la vita della famiglia Diana-Golino, senza che possano essere addebitabile oggettive responsabilità avendo gli stessi sempre cercato di rispettare gli impegni assunti cercando di fare fronte alle scadenze al meglio delle loro possibilità (quindi assenza di colpa grave, dolo e malafede).

1.4) indicazione dell'esistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ed eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non sono presenti atti dei debitori oggetto di impugnazione da parte di creditori o di terzi e atti di straordinaria amministrazione (ci si riporta alla sezione relativa all'indebitamento per quanto concerne la contrazione dei finanziamenti, quali atti di straordinaria amministrazione).

1.5) necessità finanziarie della famiglia Diana - Golino

La valutazione delle necessità finanziarie deve essere necessariamente effettuata considerando il fabbisogno complessivo della famiglia e i redditi

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
claudio.tintori@avvocatotintori.it

complessivamente generati. Attualmente il reddito mensile del signor Diana è pari a circa € 1.700,00 al mese mentre la signora Golino è priva di reddito. Il nucleo familiare, come da stato di famiglia. È composto solamente dai coniugi ricorrenti. La famiglia è chiamata a sostenere le seguenti spese mensili per la sopravvivenza, come di seguito dettagliate:

- mutuo € 630,00,
- spese alimentari e cura della casa circa € 400,00 al mese,
- spese per bollette circa € 120,00 al mese
- spese per trasporto circa € 150,00 al mese,
- spese per vestiario e cura della persona circa € 50,00 al mese,
- spese per imprevisti circa € 80,00 al mese.

Il totale delle spese mensili ammonta a circa € 1.400,00 e, ai fini della presente procedura, dette spese vengono sostenute dal signor Diana in quanto unico portatore di reddito della famiglia.

2) CONTENUTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Effettuata la necessaria e doverosa precedente esposizione, anche per contestualizzare la posizione debitoria in essere, deve procedersi illustrandosi le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento.

2.1) Ipotesi di base e descrizione della ristrutturazione dei debiti

Il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori in relazione alle effettive possibilità degli esponenti, prevede (distinguendo comunque masse attive e masse passive) il versamento mensile dell'importo di € 300,00 dal reddito del signor Diana, di cui € 200,00 considerate quale massa attiva per i creditori del signor Diana ed € 100,00 quale massa attiva della signora Golino, il tutto per la durata di 7 anni (84 mesi).

Inoltre, per la posizione del signor Diana, si prevede il versamento dell'importo di € 1.000,00 ogni anno di durata del piano al momento dell'erogazione della tredicesima (quindi complessivi € 7.000,00).

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

Il totale attivo del piano viene quindi previsto in complessivi € 32.200,00, imputati per € 23.800,00 alla posizione del signor Diana e per € 8.400,00 per la signora Golino.

Viene previsto inoltre il pagamento regolare del mutuo ipotecario relativo all'abitazione della famiglia (come indicato e dettagliato nel presente atto).

Gli importi suddetti verranno utilizzati al fine di assicurare il sostentamento della presente piano, e nel dettaglio per soddisfare in percentuale tutti i creditori esistenti.

Deve evidenziarsi che il presente ricorso deve essere necessariamente letto e valutato considerando la co-intestazione di parte delle obbligazioni presenti, con effetti anche in termini di soddisfacimento dei creditori.

2.2) proposta di ristrutturazione dei debiti

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti in funzione del carico debitorio già descritto al punto 1.2 del presente elaborato, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori.

In forza di quanto detto si ipotizza quanto segue:

In prededuzione/privilegio professionale (spese relative alla posizione qualificata complessivamente come familiare ma ripartite in ragione dell'entità della posizione come previsto dal CCII)

Tale classe comprende esclusivamente i crediti in prededuzione, ovvero al privilegio ex art. 2751 bis n. 2, da considerare nel complesso della procedura di natura familiare, ovvero il compenso dovuto al Gestore delle Crisi e al legale. Detti importi verranno corrisposti secondo i criteri presenti nel piano. Verranno anche considerate le spese di registro del provvedimento indicate in € 200,00.

Per procedura Diana

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura e privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Gestore della Crisi	€ 1.487,05 (50% del compenso) - stimato	Compenso per prestazioni di OCC. <u>prededuzione</u>	100%	€ 1.487,05
Avv. Claudio	€ 802,51 (50% del	Compenso per assistenza dei	100%	€ 802,51

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura e privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Gestore della Crisi	€ 1.487,05 (50% del compenso)	Compenso per prestazioni di OCC. <u>prededuzione</u>	100%	€ 1.487,05
Avv. Claudio Tintori	€ 802,51 (50% del compenso)	Compenso per assistenza dei ricorrenti	100%	€ 802,51

Altri creditori

Sono presenti, come emergente dalla tabella riportata al punto 1.2 escluso il debito per mutuo ipotecario che sarà regolarmente pagato nel rispetto del piano di ammortamento originario, alcuni debiti/crediti nei confronti di finanziarie, ed in particolare:

creditori Diana

creditore	importi	percentuale	soddisfacimento
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 4.078,22	100%	4.078,22
Agos Ducato	€ 15.825,77 con garante Golino	25,65%	4.059,31
Compass	€ 21.248,00	25,65%	5.449,94
Banca Sistema (cessione del quinto dello stipendio)	€ 24.920,00	25,65%	6.391,98
Bibanca	€ 2.873,00	25,65%	736,92
Findomestic	€ 2.357,77	25,65%	604,77
Agenzia delle Entrate Riscossione chirografo	€ 726,35	25,65%	186,31

Creditori Golino

creditore	importi	percentuale	soddisfacimento
Agos Ducato	€ 15.825,77 con garanzia al signor Diana	31,82%	5.035,76
Compass	€ 3.378,68	31,82%	€ 1.075,10

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

In aggiunta agli importi di cui alle sopra riportate tabelle, con la proposta formulata si intende, in considerazione della situazione complessiva, proporre lo stralcio integrale degli interessi maturati e maturandi dal deposito del piano sino alla data dell'omologa del Tribunale.

Convenienza del piano rispetto eventuali alternative e scadenze e modalità di pagamento (art. 70 co. 9 CCII soddisfacimento in misura non inferiore alla liquidazione)

Come correttamente viene effettuato nel presente ricorso, le valutazioni complessive devono essere compiute in riferimento all'alternativa liquidatoria "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo". (valutazione con l'alternativa liquidatoria)

Mediante il sopra descritto piano, oltre al pagamento in prededuzione delle spese connesse alla procedura, si prevede il pagamento soddisfacente, stante la situazione attuale descritta, **nella misura del 22% dei creditori chirografari del signor Diana e del 38% dei creditori della signora Golino.**

Le alternative ipoteticamente praticabili risultano inoltre del tutto meno convenienti per i creditori presenti.

In particolare, l'eventuale liquidazione dei beni determinerebbe la perdita per la famiglia dei signori Diana e Golino della propria unica abitazione familiare con un evidente costo sociale.

Inoltre, dal punto di vista prettamente economico, l'immobile presenta valore liquidatorio di circa € 30.375,00 (come da tabelle OMI e riduzioni sopra descritte per asta) ed è gravato da ipoteca della banca mutuante con credito residuo di circa € 56.174,82.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra e del costo degli organi di procedura, la vendita dell'immobile non consentirebbe nemmeno di saldare integralmente la Banca, senza alcun effettivo residuo per i creditori presenti, anzi con incremento

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

per entrambe le posizioni, quindi sia Diana che Golino, della voce relativa ai chirografari.

Inoltre l'ipotesi liquidatoria sarebbe caratterizzata dal compenso dell'OCC prima e del liquidatore poi, compensi ovviamente maggiori e in grado di assorbire parte l'attivo.

La vendita dell'immobile quindi, non consentendo il saldo del mutuo ipotecario, sarebbe presumibilmente tale da determinare l'incremento del passivo chirografario con la conseguenza che, riducendosi anche l'attivo stante la minor durata della liquidazione controllata, la percentuale di soddisfacimento dei creditori si assesterebbe a percentuali notevolmente inferiori (si deve evidenziare che la vendita in sede liquidatoria dell'immobile costringerebbe la coppia a ricercare un nuovo canone di locazione, rimanendo pertanto invariata la disponibilità mensile del signor Diana).

Si deve comunque rilevare, nel dettaglio che l'alternativa liquidatoria relativa alla signora Golino determinerebbe un soddisfacimento nullo di tutti i creditori chirografari non avendo infatti alcun reddito da destinare alla procedura se non la quota di immobile assorbita comunque a soddisfacimento parziale del creditore ipotecario.

Per il signor Diana. L'attivo in sede liquidatoria sarebbe rappresentato da un ipotetico valore delle quote di proprietà di complessivi € 20.952,31 (€ 5.402 + € 15.550,31) ed € 10.800,00 da quote di reddito, per un totale di € 31.752,31. Tuttavia, il passivo chirografario del signor Diana sarebbe incrementato di circa € 30.625,00 (quale residuo mutuo non soddisfatto dalla vendita dell'immobile in comproprietà con la moglie) e pertanto:

- Attivo in liquidazione Diana: € 20.952,31 da quote immobiliari + € 10.800,00 da quota di reddito per 36 mesi = 31.752,31.
- Pagamento integrale di mutuo ipotecario con vendita immobile cointestato, pagamento integrale di compenso Gestore e legale € 2.302,51 (come dettagliato nel piano in quanto prededuzione e privilegio), pagamento integrale del compenso del liquidatore € 2.000,00, costo dei

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

giudizi di divisione e dell'esecuzione € 6.000 (quindi almeno € 3.000,00 ciascuno). Residuo attivo disponibile € 21.449,80,

- Pagamento integrale dei Agenzia delle Entrate Riscossione per € 5.998,43. Residuo attivo disponibile € 15.451,37.
- Il residuo sarebbe ripartito tra i chirografari rappresentati da originari chirografari per € 70.846,77 e degrado al chirografo di mutuo non soddisfatto in via ipotecaria quindi € 30.625,00 per un totale di € 101.471,77 quindi con percentuale di soddisfacimento circa del 15% inferiore al 25,65% del piano.

La sopra detta valutazione rappresenta un rilevante gesto di responsabilità da parte dei signori Diana e Golino, nei confronti dei creditori presenti, al fine di assicurare agli stessi il pagamento di cui alla proposta anche in relazione alle spese future ed ai possibili cambiamenti.

La procedura di sovraindebitamento, per sua *ratio*, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire da una situazione di indebitamento senza però comportare una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.

Sul punto la giurisprudenza espressasi in commento alla Legge 3/2012, previgente normativa di riferimento, ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale "*non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione*").

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

claudio.tintori@avvocatotintori.it

eccessivo per prevenire l'esclusione sociale" del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di "umanizzazione del credito", apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo "essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita".

Sulla assenza di colpa grave, malafede e frode (requisiti che sostituiscono il concetto di meritevolezza)

Quello dei ricorrenti è evidentemente un caso di sovraindebitamento assolutamente incolpevole ovvero derivante da situazioni estranee alla loro volontà come la riduzione del reddito familiare, nello specifico quello del signor Diana.

Giova comunque ricordare, per dovuta completezza, che il Codice della Crisi, ha modificato i sopra citati criteri di interpretazione della vicenda, circoscrivendo le valutazioni alla colpa grave, malafede e frode oggettivamente non presenti nel caso di specie (come da giurisprudenza espressasi in casi specifici).

La qualità degli esponenti comporta che il ricorso per la ristrutturazione dei debiti presentato sia oggetto di omologa da parte del Giudice come previsto dal CCII.

3) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, i signori Estello Diana e Liliana Golino, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti creditori presenti;

- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par conditio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
claudio.tintori@avvocatotintori.it

fino alla conclusione del procedimento e dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore di creditori anteriori anche in forza di cessione del quinto a decorrere dalla esecuzione della pubblicità;


- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.


Con osservanza,

Arese - Cagliari, li 17.06.2025



Avv. Claudio Ladislao Tintori

Estello Diana 

Liliana Golino 


DICHIARAZIONE DI CORRETTEZZA DEI DEBITI ESPOSTI NEL PIANO


Estello Diana (C.F. DNISLL54P09HI18K), nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 09.09.1954 e Liliana Golino (C.F. GLNLLN56P45B745S) nata a Carbonia (CA) il 05.09.1956 entrambi residenti a Carbonia (SU) in via G.M. Angioy n. 4

dichiarano

che i debiti presenti a loro carico sono esclusivamente quelli indicati nel presente piano e che non sono presenti altri ed ulteriori debiti, così come accertato dall'OCC.

Arese - Cagliari, 17.06.2025

 (Estello Diana)

 (Liliana Golino)

Avv. Claudio Ladislao Tintori

Via Monte Grappa n. 9/b
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
claudio.tintori@avvocatotintori.it

DICHIARAZIONE DI ASSENZA ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Estello Diana (C.F. DNISLL54P09H118K), nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 09.09.1954 e **Liliana Golino** (C.F. GLNLLN56P45B745S) nata a Carbonia (CA) il 05.09.1956 entrambi residenti a Carbonia (SU) in via G.M. Angioy n. 4

dichiarano

che non sono presenti atti impugnati dai creditori.

Arese - Cagliari, 17.06.2025

Estello Diana (Estello Diana)

Liliana Golino (Liliana Golino)